

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Santa Maria del Colle nel comune di Montebelluna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 aprile 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona di Santa Maria del Colle nel comune di Montebelluna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montebelluna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che - indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia - il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta sulla cui sommità si erge la bianca Chiesa settecentesca di Santa Maria, ha notevole interesse pubblico perché costituisce con le sue pendici solcate dalle vecchie strade in dolce pendio, fiancheggiato dal verde dei prati e degli alberi, un quadro naturale di notevole bellezza e di rilevante importanza, nonché un complesso avente valore estetico e tradizionale sotto l'aspetto della conservazione dei luoghi caratteristici e connaturati alla storia dei paesi circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montebelluna, costituita dal Colle di Santa Maria, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad est da via Domenico Zuccareda e via Augusto Serena;

a sud da via Paleoveneti e via Piazzetta;

ad ovest il confine del foglio 1°, sezione F di Montebelluna;

a nord il confine del foglio 1°, sezione F di Montebelluna, la via Mercato Vecchio e via Zuccareda.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Montebelluna provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 7 luglio 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 40

della seduta tenuta il giorno 20 aprile 1963 per trattare il seguente ordine del giorno:

1) MONTEBELLUNA - Zona paesistica Santa Maria del Colle.

2) (Omissis)

3) (Omissis)

La seduta ha inizio presso l'Amministrazione provinciale di Treviso alle ore 9.

(Omissis)

Il presidente, dopo aver dichiarata aperta la seduta, passa a trattare il primo argomento posto all'ordine del giorno e dà la parola al Soprintendente, il quale rende edotta la Commissione sull'intervento della Soprintendenza in merito alla progettata costruzione di un nuovo edificio, che avrebbe dovuto sorgere nell'area del vecchio centro di Montebelluna denominato Santa Maria in Colle, specificando che, se detta costruzione fosse sorta, avrebbe gravemente compromesso la bellezza e le caratteristiche di un complesso paesistico di particolare rilevanza. Il prof. Guiotto informa inoltre, come in quell'occasione sia stata constatata col pieno assenso del comune di Montebelluna l'urgenza e l'assoluta necessità di tutelare con il vincolo paesaggistico tutta la zona in oggetto che, altrimenti, il solo regolamento edilizio comunale difficilmente potrebbe preservare.

Le parole del soprintendente incontrano l'assenso di tutti i membri della Commissione i quali, ben conoscendo la località e le caratteristiche della stessa si rendono perfettamente conto di quanto sia urgente impedire qualsiasi manomissione della zona.

Il presidente infine, considerato che il Colle di Santa Maria in Montebelluna sulla cui sommità si erge la bianca chiesa settecentesca, costituisce:

A) con le sue pendici solcate dalle vecchie strade in dolce pendio, fiancheggiate dal verde dei prati e degli alberi, un quadro naturale di notevole bellezza e di rilevante importanza;

B) anche sotto l'aspetto della conservazione dei luoghi caratteristici e connaturati alla storia ed alla tradizione dei paesi circostanti, a sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela sulla Chiesa di Santa Maria in Colle nel Comune di Montebelluna e per tutto il territorio circostante compreso entro il seguente perimetro:

est: da via Domenico Zuccareda e via Augusto Serena;

sud: da via Paleoveneti e via Piazzetta;

ovest: il confine del foglio 1°, sezione F di Montebelluna;

nord: il confine del foglio 1° sezione F di Montebelluna, la via Mercato Vecchio e via Zuccareda.

La proposta del presidente viene approvata all'unanimità da tutti i membri della Commissione compreso il delegato del sindaco di Montebelluna.
(Omissis)

Alle ore 14 la seduta è tolta.

Il presidente: G. CACCIANIGA

Il segretario: A. BENVEGNI

(5306)